

Lezioni dalla pandemia

## Conformità *regulatory*: fondamentale di gestione consapevole della biosicurezza

Covid-19 ha insegnato che se nel linguaggio quotidiano alcuni termini possono essere scambiati per sinonimi, non lo sono assolutamente agli effetti dell'applicazione dei regolamenti: quindi una distinzione non di mero lessico per le responsabilità del medico veterinario.

Fortunatamente, molti interrogativi sono ormai alle nostre spalle. Anzi, parecchie risposte sul valore strategico della prevenzione e sulle buone prassi per affrontare una pandemia sono sicuramente *mutuabili* anche nel contesto di allevamento.

Dopo il *giro di boa* è soprattutto acclarato che sanificare non è sinonimo di disinfettare. La dicotomia - ancora troppo spesso diffusa in Salute Animale - è parzialmente mitigata dalla consapevolezza che entrambe le circostanze individuano un processo di rimozione dei patogeni più efficace della semplice *igienizzazione*, ovvero della detergenza di ambienti a bassa pressione infettiva, come chiarisce l'Istituto Superiore della Sanità (ISS<sup>1</sup>).

### SANIFICARE: UN COMPLESSO DI PROCEDURE

La possibilità che formulati commerciali utilizzati a tale scopo possano riportare in etichetta diciture come "*contro virus e batteri*" non li qualifica mai come disinfettanti<sup>2</sup>, per la mancanza di espressa indicazione dell'Autorizzazione all'immissione in commercio come presidio medico chirurgico (PMC) o prodotto biocida rilasciata dal Ministero

della Salute. A fine ciclo, la detergenza rimane tuttavia un intervento indispensabile per rimuovere il biofilm e amplificare fino a 200 volte il potere attivo di un disinfettante, grazie alla sua applicazione su superfici e strutture *intimamente pulite*.

*Sanificazione* invece sottintende la logica (ad es. protocollo di igiene e disinfezione) che rende efficace il processo di rimozione dello "sporco" e l'inattivazione del *challenge* patogeno: nella definizione dell'ISS<sup>3</sup>, la sanificazione è un *complesso di procedure* che comprende detergenza, disinfezione nonché buone prassi ambientali (ad es. ricambi d'aria) e comportamentali (ad es. igiene delle mani e dei mezzi di trasporto): in altre parole, un esplicito riferimento alla biosicurezza. Covid-19 ha dunque insegnato che se nel linguaggio quotidiano alcuni termini possono essere scambiati per sinonimi, non lo sono assolutamente agli effetti dell'applicazione dei regolamenti: quindi una distinzione non di mero lessico per le responsabilità del medico veterinario. Infatti, la Commissione Europea e l'Agenzia chimica europea (ECHA) hanno rilevato che - a seguito dell'emergenza pandemica - è aumentato il numero di prodotti chimici impiegati per la sanificazione, in particolare quelli disinfettanti, che rappresentano quelli più illegittimamente presenti sul mercato, per la difformità rispetto alle normative di settore<sup>3</sup>: un problema addirittura atavico in salute animale, a cui possono quindi giovare le lezioni apprese nel momento di crisi per l'impiego finalmente conforme di biocidi e detergenti in allevamento.

Nei mesi di *lockdown* è divenuto paradigmatico l'esempio del boom commerciale dei prodotti destinati all'igiene delle mani. Queste preparazioni possono rientrare nel campo di applicazione di diverse normative: i regolamenti dei prodotti (a) detergenti, (b) cosmetici, (c) biocidi, (d) presidi medico-chirurgici (PMC) ed anche dei (e) dispositivi medici. In tale ottica si è espressa ECHA che ha stabilito che tutti i prodotti che includono

un principio attivo con la funzione di eliminare i microrganismi, devono essere registrati come biocidi o PMC con orientamento - anche per le preparazioni a base di alcool per la disinfezione delle mani - al Regolamento UE 2012/528 (Regolamento prodotti biocidi).

I produttori che non ottemperano a tale disciplina, perchè comporta investimenti sostanziali di tempo, risorse ed energie, in realtà immettono sul mercato prodotti che non tutelano utenti e consumatori, in termini di salvaguardia dell'ambiente e della salute umana.

### IL PRESIDIO DA ADOTTARE

Agli effetti della corretta valutazione del presidio da adottare in allevamento, il veterinario che osservasse la conformità *regulatory* sarebbe però solamente... a metà dell'opera! Infatti, anche classificazione del pericolo, etichettatura e imballaggio del prodotto vogliono il loro occhio di riguardo. Nella fattispecie, il Regolamento UE 2020/878 (REACH) - entrato in vigore lo scorso mese di giugno - stabilisce le prescrizioni per una corretta compilazione delle schede di sicurezza di PMC, biocidi e detergenti, che vanno successivamente confezionati in base alle disposizioni del Regolamento UE 2008/1272 (CLP), la norma comunitaria che contribuisce all'armonizzazione globale di etichette e imballi agli effetti della libera circolazione di tutte le sostanze pericolose. Tra i meandri di norme, discipline e regolamenti un futuro da dottor Azzecagarbugli si profila dunque sull'orizzonte professionale del veterinario? Certamente no: fondamentalmente biosicurezza è soprattutto attenzione al dettaglio a cui concorrono anche conoscenze nuove e acquisizioni diverse, frutti di una stagione di emergenza sanitaria come quella del coronavirus vissuta in prima linea. Basilare è dunque la consapevolezza di avere già disponibili nuove prassi e ulteriori strumenti per il progresso della salute animale, inclusi quelli forniti dal legislatore. |

### PER SAPERNE DI PIÙ

1. Raccomandazioni *ad interim* sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza Covid-19. Rapporto ISS 25/2020. Maggio 2020.
2. Nota Informativa MINSAL 20 febbraio 2019: <https://www.biosicurezzaweb.net/criteri-conformita-etichettatura-prodotto-disinfettanti>.
3. Govoni C, et al. CLP e REACH 2020. Sanificanti dei luoghi di vita e di lavoro. Etichettatura Scheda di Sicurezza. Notifica. Tecnologie. Atti Convegno AUSL Modena 13 dicembre 2020.



Igiene delle mani: la registrazione del Ministero della Salute è la sola garanzia di efficacia e sicurezza del prodotto.